



CAMERA DI COMMERCIO  
PORDENONE - UDINE

*Allegato al Codice di comportamento dei dipendenti  
approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 43 del 25/02/2022*

# **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (*WHISTLEBLOWING*) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI**

**Camera di commercio industria artigianato agricoltura Pordenone-Udine**  
Sede legale: via Morpurgo, 4 - Udine - tel. +39 0432 273111  
Sede secondaria corso Vittorio Emanuele II, 47 - Pordenone - tel. +39 0434 3811  
P.IVA – Cod. Fisc.: 02935190302 - PEC: [cciaa@pec.pnud.camcom.it](mailto:cciaa@pec.pnud.camcom.it)

Documento informatico ai sensi del DLgs.82/2005 art.1.1.p e art.20.1bis.



## **Premessa**

L'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01, inserito dalla L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e successivamente novellato con la L. 30/11/2017 n. 179, introduce nel nostro ordinamento una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione, quale misura tesa a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni, condotte illecite o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In tale ottica, la segnalazione (c.d. *whistleblowing*), costituisce un vero e proprio atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente (c.d. *whistleblower*) contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli l'integrità dell'amministrazione di appartenenza, tutelando, di riflesso, l'interesse pubblico collettivo.

Il presente documento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte ed atti illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase e le tutele di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, evidenziandone altresì le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto.

## **1 - Ambito soggettivo**

Possono segnalare illeciti i dipendenti camerale, i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, i dipendenti di enti di diritto privato controllati dalla Camera, i dipendenti dell'Azienda Speciale Concentro, che risultino testimoni o comunque a diretta e specifica conoscenza di condotte illecite poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e decidano di segnalarle nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione.

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all'Anac non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'autorità giudiziaria.

## **2 - Oggetto della segnalazione**

Costituiscono oggetto di segnalazione comportamenti, rischi, reati, irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico, violazioni al Codice di comportamento e altri illeciti amministrativi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

L'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*".

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (*ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice*), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere amministrativo a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni attribuite. A titolo meramente esemplificativo, si pensi ai casi di sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.



Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Non risultano meritevoli di tutela ai sensi della presente disciplina le segnalazioni fondate su:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

La denuncia è fatta nell'interesse dell'integrità e della legalità della Pubblica Amministrazione e mai nell'interesse del segnalante.

### **3 - Contenuto della segnalazione**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita; deve riguardare fatti conosciuti direttamente dal denunciante e non genericamente riportati o riferiti da altri soggetti.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere gli elementi indicati nel modulo per la segnalazione allegato alla presente Procedura di segnalazione.

### **4 - Segnalazioni anonime**

La disciplina del *whistleblowing* e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore; la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'Amministrazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e relazionabili a contesti determinati.

### **5 - Destinatari e modalità di segnalazione**

L'unico soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che rappresenta pertanto il soggetto cui inviare le segnalazioni di illeciti, il quale può avvalersi di un gruppo di lavoro i cui componenti sono scelti con apposito atto organizzativo.

I soggetti di cui al paragrafo 1 che intendono segnalare situazioni di illecito di cui al presente documento, devono pertanto presentare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) dell'Ente camerale, utilizzando il *Modulo per la segnalazione di condotte illecite*, reso disponibile nell'*intranet camerale*, nonché sul sito *internet camerale*, nella sezione



*Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione*, mediante una delle seguenti modalità:

- tramite la casella di posta elettronica [segnalazioni@pnud.camcom.it](mailto:segnalazioni@pnud.camcom.it) appositamente dedicata alla ricezione di segnalazioni e monitorata esclusivamente dal RPCT e dai componenti del gruppo di lavoro, inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPCT: segnalazione illecito";
- in forma cartacea, inserendo il modulo compilato all'interno di una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di Commercio Pordenone - Udine, Via Morpurgo n. 4 – 33100 - UDINE; in tal caso il dipendente addetto al protocollo dovrà consegnare immediatamente la busta al RPCT o ad uno dei componenti del gruppo di lavoro, avendo cura di non aprire la busta;
- segnalazione all'ANAC attraverso l'apposita applicazione informatica *Whistleblower*, resa disponibile da tale organismo collegandosi al sito istituzionale ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (attualmente il percorso è: Home > Servizi > Servizi online > Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing).

La segnalazione ricevuta deve essere immediatamente protocollata in forma riservata dal RPCT o da un componente del gruppo di lavoro e, se ricevuta in forma cartacea, custodita con modalità tali da garantirne la massima riservatezza.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal RPCT, la stessa andrà effettuata solo ad ANAC sulla piattaforma informatica sopra citata.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione dovrà essere dallo stesso tempestivamente inoltrata al Vice Segretario Generale.

## **6. - Attività di accertamento delle segnalazioni**

Entro cinque giorni dalla ricezione, il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima significativa istruttoria e dà comunicazione al segnalante dell'avvio dell'istruttoria medesima.

Il RPCT in primo luogo effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT deve consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Se indispensabile, il RPCT, tramite la mail dedicata o di persona, richiede chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste.

Il RPCT deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Tutta l'attività istruttoria deve essere svolta adottando le necessarie cautele a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. A tal fine:

- tutti i documenti cartacei devono essere conservati in apposito faldone contraddistinto dal numero identificativo ricevuto all'atto della protocollazione della segnalazione e riposto in armadio chiuso a chiave;
- i singoli files/cartelle, che provvisoriamente vengono salvati in rete, devono essere criptati;



- successivamente, e comunque non oltre la conclusione della procedura, tutti i documenti informatici devono essere inseriti nel relativo fascicolo riservato creato nel gestionale documentale e cancellati dalla rete.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione, redigendo apposito verbale.

Il RPCT, nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, trasmette una relazione delle risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte e garantendo sempre la riservatezza del segnalante, ai seguenti soggetti:

- Ufficio per i procedimenti disciplinari, per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari;
- Dirigente dell'Area nell'ambito della quale è stato posto in essere l'illecito o l'irregolarità accertata, per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari;
- Presidente della Camera di Commercio, in relazione alla gravità e all'entità dei fatti segnalati ed accertati;
- Autorità giudiziaria competente e Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- Ispettorato per la funzione pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procederà ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, il RPCT dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Il RPCT deve comunicare al *whistleblower* a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa.

Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".



## 7. - Tutela del segnalante

### 7.1 - Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso

La Camera di Commercio di Pordenone - Udine assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Il RPCT e coloro che ricevono o comunque sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le seguenti ipotesi previste dall'art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se, invece, la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante acconsente alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

### 7.2 - Divieto di discriminazioni nei confronti del segnalante

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'Anac, all'autorità giudiziaria competente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'Anac dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali.

### 7.3 - Responsabilità del segnalante

È esclusa la responsabilità penale per il reato di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 cp), nel caso in cui il *whistleblower* sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio. L'esclusione opera con i limiti previsti dall'art. 3 della legge 179/2017. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo "Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la



rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".

I cosiddetti *malicious reports* (ossia i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera) sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54-*bis*.

Le tutele previste dall'art. 54-*bis* nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

È fatta salva in ogni caso la relativa azione risarcitoria.

Resta fermo che nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, venga poi riformata nei successivi gradi di giudizio sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54-*bis*.

La protezione prevista dall'art. 54-*bis* non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.